



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/7 DEL 3.9.2008

Oggetto: **Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2 relativa al "Progetto di una cava di materiali inerti per costruzioni ed opere civili in Località Pranu Pirastru" nel comune di San Basilio. Proponente: Ditta Mascia Enrico s.n.c.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Mascia Enrico s.n.c. ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nel novembre 2002, relativa all'intervento denominato "Progetto di una cava di materiali inerti in Loc. "Pranu Pirastru" nel comune di S. Basilio". Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere", di cui alla lettera j), punto 8 dell'allegato A1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, è stato sottoposto alla procedura di verifica in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002. La cava opera in regime di prosecuzione, ai sensi dell'art 42 L. n. 30/1989.

La cava è ubicata in località "Pranu Pirastru", in territorio del comune di S. Basilio, da cui dista circa 5 km, mentre circa 3 km dal centro abitato di Silius.

L'area interessata dall'attività occupa una superficie pari a 2.66 ha; rispetto alla volumetria di progetto pari a 300.000 m³, in base ai dati aggiornati al 2008, risulta che la volumetria residua è pari a 170.000 m³, da estrarre nell'arco di 8 anni. Il materiale estratto (scisto) è impiegato quale materia prima per la realizzazione di rilevati stradali, riempimenti e per la ripiena meccanica nella vicina miniera di Silius.

Il metodo di coltivazione del giacimento è impostato su tre gradoni di altezza compresa tra 7 e 10 metri e pedata pari a 5 metri; per l'estrazione del materiale è previsto l'impiego di una pala meccanica sia per lo sbancamento del fronte sia per carico sugli automezzi adibiti al trasporto. Non sono previste aree destinate all'accumulo di scarti di lavorazione in quanto tutto il materiale estratto è impiegato nel ciclo produttivo.



Il progetto di recupero ambientale prevede il rimodellamento dei fronti di scavo mediante la riprofilatura dei gradoni, il successivo impianto di specie vegetali a macchia mediterranea nelle pedate dei gradoni e ripetute semine di essenze erbacee nelle alzate.

In merito all'iter della pratica, l'Assessore fa presente che il Servizio SAVI, tenuto conto della preliminare istruttoria della Task – Force Progemisa, ha espresso il parere che il progetto non sia sottoposto alla ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. dovranno essere immediatamente intrapresi gli interventi di recupero ambientale nelle aree dismesse e/o abbandonate che ricadono all'interno della superficie dichiarata nel progetto datato 1992, e aggiornato al 2008, ed anche in tutte le restanti superfici limitrofe interessate da attività di coltivazione pregressa e dai servizi annessi; le azioni di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento;
2. dovranno essere tenute in modo ordinato tutte le aree di cava, evitando la creazione di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare un ulteriore impatto visivo negativo; a tal fine entro sei mesi dalla notifica della presente deliberazione si dovrà provvedere alla rimozione e avvio allo smaltimento/recupero dei mezzi non più utilizzati;
3. la coltivazione della cava dovrà essere condotta secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenze annuali e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
4. i gradoni operativi e finali dovranno essere contenuti in alzate non superiori a 8 metri;
5. durante le attività di coltivazione si dovranno prevedere sistemi di captazione (intercettazione) finalizzati all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
6. le attrezzature ed i mezzi meccanici impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
7. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; in



- particolare, dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
8. il recupero morfologico dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti di scavo con diminuzione della pendenza, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
 9. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto convogliamento delle acque superficiali verso i collettori naturali;
 10. in fase di recupero morfologico del sito si dovrà evitare la formazione di qualsiasi depressione che possa essere, anche potenzialmente, sede di ristagno idrico;
 11. al fine di favorire il recupero ambientale dei gradoni e la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle piante, lo spessore della terra vegetale dovrà essere di almeno 50 cm;
 12. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree e arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
 13. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, comprese le specie erbacee impiegate nelle semine/idrosemine, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;
 14. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 15. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi



dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento;

16. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e piste utilizzate dai mezzi di cantiere, contermini all'area estrattiva.

Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, oltre che agli Enti competenti, copia del piano di monitoraggio delle attività, anche in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori", riferito alle fasi intermedia e finale del periodo di coltivazione autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Industria.

Dovrà essere altresì trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI).

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato " Progetto di una cava di materiali inerti per costruzioni ed opere civili in Località Pranu Pirastru", in comune di S. Basilio, presentato dalla Ditta Mascia Enrico s.n.c., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, la Provincia di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che la durata dell'autorizzazione da rilasciare dal Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria non potrà avere durata superiore a 5 anni;



- di stabilire che preliminarmente alla prosecuzione dell'attività, e funzionalmente alla stessa, devono essere eseguiti i recuperi ambientali delle aree già interessate dalla coltivazione, nonché eventualmente di tutte le cave dismesse coltivate nel passato dal proponente nella stessa area, che, qualora non ricada in quest'ultima fattispecie, dovrà rendere apposita dichiarazione;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- di disporre che, qualora, entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il nuovo progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS)

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

p. Il Presidente
Eliseo Secci